



# COMUNE DI ZERI

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 80/81

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento Comunale per il servizio di Fognatura.

L'anno millenovecentottant... uno addì  
ventinove del mese di Maggio alle  
ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta

ordinaria, pubblica di (1) prima convocazione  
Dei 15 Consiglieri comunali sono presenti n. tredici ed assenti, sebbene invitati, n. due, come segue:

- 1) MONALI Enzo
- 2) BERTONI Giovanni
- 3) FERRARI Pier Luigi
- 4) ROMAGNOLI Aldo
- 5) FERRARI Mauro
- 6) MENINI Quinto Biagio
- 7) NADOTTI Andrea Ugo
- 8) FONTANA Piero
- 9) GIUMELLI Mario
- 10) RAMPINI Giulio
- 11) SPERINDE' Gian Carlo
- 12) MANNONI Francesco
- 13) MONALI Primo
- 14) CAVELLINI Costantino
- 15) BORRINI ALBERTO

Presente	Assente
si	no
no	si
si	no
no	si
si	no
si	no
si	no

con l'intervento e l'opera del Signor (2) CITTI SILVANA  
Il Signor MONALI ENZO  
nella sua qualità di (3) sindaco assume la

presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a membri scrutatori i Signori Consiglieri Comunali:

- 1) Sig. MONALI PRIMO
- 2) Sig. ROMAGNOLI ALDO
- 3) Sig. MENINI QUINTO BIAGIO

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal 30 GIU. 1981  
al 14 LUG. 1981

Opposizioni:

Il Segretario Comunale



Inviato al C.R.C. il 30 GIU. 1981

Prot. N. 2344

### COMUNE DI ZERI

La Sezione Provinciale del C.R.C. ha accusato ricevuta della presente deliberazione.

Con nota n. del

Il Segretario Comunale

**DIVENUTA ESECUTIVA**

-Il relatore all'argomento, Assessore Mauro Ferrari, dà lettura al Consiglio Comunale del Regolamento Comunale per il servizio di fognatura, predisposto dalla competente commissione Consiliare di studio, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visto il Regolamento Comunale per il servizio di fognatura e ritenuto meritevole di approvazione;  
-Con n°13 voti favorevoli resi per alzata di mano dei 13 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

-di approvare, così come approva, il Regolamento del Comune di Zeri per il servizio di fognatura, che forma parte integrante della presente deliberazione.

\*\*\*\*\*



Faint, illegible text and a list of names, possibly a roll call or minutes, located on the right side of the page.

C O M U N E D I Z E R I  
(Prov. di Massa-Carrara)

REGOLAMENTO per il servizio di Fognatura.

Art.1- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.218 Lettere b e c del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1255 e del Capo XI del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, approvato con R.D. 3 febbraio 1901 N. 45, disciplina il servizio comunale delle fognature, diretto all'allontanamento dai centri abitati delle acque piovane, degli scoli, delle acque immonde e delle materie luride provenienti dai fabbricati.

ART.2- La fognatura pubblica è costituita dal complesso delle opere, appositamente costruite e mantenute, per raccogliere e convogliare le acque luride di scarico provenienti da concimaie, immondezze ed altri analoghi depositi, e le materie fecali e liquami di rifiuto dell'abitato (acque nere); nonché le acque meteoriche, cioè quelle provenienti da acquai, bagni, lavatoi, acoli non limpi di cortile (acque bionde); ed anche le acque meteoriche provenienti da aree e edifici pubblici e privati (acque bianche).

La canalizzazione delle acque di scolo può essere effettuata mediante:

- 1) Canalizzazione unica o mista nella quale siano convogliate tutte le acque di scolo (nere, bionde, bianche).
- 2) Canalizzazione separata, per la quale i canali per le acque nere e bionde sono tenuti separati da quelli per le acque bianche.

ART.3- Fanno parte della rete della pubblica fognatura oltre ai canali principali ed ai convogliatori anche tutte le diramazioni costruite dal Comune, fino al punto di allacciamento con le tubazioni private.

La proprietà di tutte le tubazioni, canali o condotti dal collettore principale fino al punto di allacciamento coi canali privati, resta sempre del Comune.

ART.4- Nessuno, per nessun motivo, può manomettere le strade, e le opere della fognatura all'infuori del Comune o, per esso della Ditta che abbia ricevuto regolare appalto dei lavori relativi, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 9.

ART.5- Qualora, a causa della distanza o di altre ragioni, il Comune non avesse la disponibilità di far giungere le proprie tubazioni fino al limite dell'area comunale, il proprietario o i proprietari potranno contribuire alla spesa oppure provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori.

Anche in questo caso i collettori costruiti nell'area comunale, fino al punto di allacciamento con le condotte private rimangono di proprietà del Comune che ne assume la manutenzione.

La costruzione dovrà avvenire secondo le migliori norme tecniche e sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno all'uopo impartite dall'ufficio tecnico.

ART. 6 Nei casi di sistemazione di una strada di modificazione, ampliamento o rifacimento di una fognatura o, comunque, di lavori che richiedano la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere necessarie per preparare sia le diramazioni sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere ulteriormente sconvolta.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni il Comune provvederà secondo il suo giudizio ed i proprietari potranno poi usare per immettervi i loro scarichi soltanto gli allacciamenti così predisposti;

Dovrà essere rimborsata al Comune ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra dovesse incontrare.

ART. 7 I lavori di allacciamento ai canali delle fognature delle condutture provenienti dalle proprietà private, saranno sempre eseguite a cura del Comune.

Per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico del proprietario interessato gli oneri previsti nei successivi art. 15 e 17.

ART. 8 La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali sarà sempre eseguita dal Comune a proprie spese.

Tuttavia, qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di riparazione saranno a carico dei responsabili, e alla loro liquidazione e recupero si procederà secondo le norme contenute nel successivo art. 17.

ART. 9 Ai lavori di manutenzione e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, è sempre tenuto il proprietario o i proprietari che provvederanno a loro cure e spese. Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, di marciapiedi o di altre aree soggette ha transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Comune regolare autorizzazione.

In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario, il quale è tenuto ad adottare tutte le precauzioni previste dalle norme di cui sopra.

ART. 10 Nei centri abitati, in tutto o in parte serviti da un impianto di fognatura, come previsto nel precedente art.2, tutti gli scoli di acque ed altre materie devono essere condotti, a cura dei proprietari degli edifici serviti, a mezzo di idonee tubazioni, al punto di allacciamento coi canali della fognatura, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 11 Prima che venga effettuata il collegamento delle tubazioni private con le condotte comunali, i proprietari degli stabili interessati dovranno aver provveduto alla sistemazione della canalizzazione interna secondo le norme tecniche contenute nei successivi articoli, nonché alla opposizione delle fosse biologiche per il trattamento delle acque nere.

Non si farà luogo ad alcun allacciamento, se prima non sia stata constatata, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la idoneità degli impianti privati da allacciare.

ART. 12 Unitamente alla domanda diretta ad ottenere la concessione edilizia, i proprietari interessati dovranno presentare anche domanda di allacciamento alla fognatura pubblica corredata dal progetto della canalizzazione privata, come previsto nell'articolo seguente.

La domanda dovrà essere redatta su speciale modulo messo a disposizione dal Comune.

Ai proprietari degli edifici per i quali ricorra l'obbligo sancito dal precedente art.10, il Sindaco notificherà apposito avviso, con invito a presentare al Comune, entro novanta giorni dalla data della notifica, la domanda di cui sopra e la relativa documentazione.

ART. 13 Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, l'interessato dovrà dichiarare di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnarsi a sottostarvi e a assumersi gli oneri che da tali norme derivano.

A carico di essa dovrà allegarsi il progetto della canalizzazione privata sia interna che esterna costituito da una planimetria della rete delle tubazioni in scala almeno 1:200 e da una relazione nella quale siano indicati il numero dei condotti della acque luride e il tipo di scarichi che verranno immessi nella fognatura pubblica gli accorgimenti adottati per lo schiarimento delle acque.

Nel caso di edifici preesistenti, di modesta entità, il Sindaco può esentare dalla presentazione del progetto, qualora gli elementi da indicarsi nel medesimo siano facilmente deducibili dalla domanda

ART. 14 A coloro che risulteranno inadempienti alle disposizioni contenute nel precedente art. 12 il Sindaco notificherà apposito avviso, con invito a presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data della notifica, la domanda in esso prevista e la relativa documentazione.

Trascorso infruttuosamente tale termine, nonché quello eventualmente assegnato ai proprietari degli edifici preesistenti, a norma dello stesso art. 12, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli inadempienti e indipendentemente dall'applicazione di sanzioni penali, all'accertamento degli elementi occorrenti per determinare la natura e la consistenza dell'allacciamento da eseguire.

ART. 15 Al ricevimento della domanda, oppure eseguiti gli accertamenti previsti nel precedente art., il Sindaco notificherà al proprietario il preventivo di spesa comprendente:

- a) il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco analitico deliberato dalla giunta municipale a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera maggiorati del 20% per spese generali.
- b) le eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio previste nell'art. 14.
- c) le eventuali spese contrattuali.

Il pagamento dell'intero importo del preventivo suddetto dovrà essere effettuato presso la tesoreria Comunale entro trenta giorni dalla data della notifica.

ART. 16 Il richiedente dovrà versare al Comune l'intero importo del preventivo di spesa notificatogli, prima che venga dato inizio ai lavori per l'allacciamento.

Trascorso, per altro, infruttuosamente il termine prescritto per la effettuazione del pagamento, il Sindaco disporrà per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'allacciamento stesso, sia di spettanza del Comune che del privato stesso, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per la sistemazione interna.

Alla liquidazione di tali spese ed al loro recupero, si procederà con le norme contemplate nell'art. seguente.

ART. 17 Qualora per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventiva, il Sindaco ne notificherà al proprietario interessato il consuntivo, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla notifica.

In caso di contestazione e ove del caso, la Giunta Municipale delibererà l'elenco di tali spese e richiederà che esso venga reso esecutivo a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4. Febbraio 1915 N° 148.

ART. 18 Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali furono autorizzati, senza che abbiano ottenuto nuova licenza, da richiedersi con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 12 e 13.

ART. 19 Le condutture per mezzo delle quali i privati convogliano i loro scarichi di acque nere o bianche alla fognatura, devono essere di idoneo materiale, levigato e impermeabile, resistente alla corrosione, come il gres, la ghisa, l'amianto - cemento e le materie plastiche speciali per fognature.

Tutto l'impianto deve essere appositamente dimensionato e costruito a perfetta tenuta, in maniera da poter resistere, senza alcuna perdita sfato, alle pressioni alle quali potesse essere soggetto in dipendenza del funzionamento delle fognature.

ART. 20 Nel caso di provata impossibilità di immettere gli scarichi delle acque nere, bianche e grigie di cui all'art. 2 del presente regolamento nella rete della pubblica fognatura, il Sindaco potrà, su conforme parere del Tecnico e dell'Ufficio Sanitario Comunali, autorizzare che le acque suddette vengano provvisoriamente immesse in altri canali, previa efficace depurazione a mezzo di impianti ritenuti idonei dai funzionari suddetti.

ART. 21 Nel caso previsto dall'articolo precedente, quando non sia possibile l'immissione provvisoria in altri canali, verrà consentito che le acque provenienti dagli sfioratori delle fosse biologiche o da altri impianti privati di chiarificazione, vengano disperse mediante idonei pozzi perdenti, da collocarsi in posizioni previamente approvate dal Sindaco, sentito il parere del Tecnico e dello Ufficio Sanitario Comunali.

ART. 22 Le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi degli art. 20 e 21 decadranno di pieno diritto non appena, con l'entrata in esercizio di nuovi tratti di fognatura, venissero a cessare le condizioni che le hanno determinate.

Potranno inoltre, essere in ogni momento revocate quando a giudizio dell'Ufficiale Sanitario Comunale, dalle medesime dovesse derivare danno o pericolo alla pubblica salute od all'igiene.

ART. 23 Negli <sup>scarichi</sup> che immettono nella fognatura non possono essere introdotti, per alcun motivo, corpi solidi, spazzature, avanzi di lavorazione, sostanze chimiche o liquidi che, in qualunque modo, possono recare danni o intasare i manufatti.

Dei danni eventualmente causati dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, è responsabile, il proprietario dello stabile, il quale è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e di pulizia. E' fatta, comunque, salvo l'applicazione delle penalità previste dalla legge o dal presente regolamento nei confronti degli inadempienti.

ART. 24 Il divieto di immettere nella fognatura sostanze che possono recare danni, si intende a tutti gli scarichi provenienti da lavorazioni insalubri.

Tuttavia a mente degli art. 216 e 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265, su domanda del proprietario dello stabile in cui si effettuano le lavorazioni suddette, redatta e presentata con le norme dell'art. 12 e previo parere favorevole del Tecnico e dello Ufficiale Sanitario Comunali, il Sindaco potrà ove lo ritenga opportuno, autorizzare l'allacciamento anche degli scarichi di cui al comma precedente, dettando eventuali prescrizioni o condizioni caso per caso, oltre a quelle di carattere generale stabilite nel presente regolamento.

L'autorizzazione di cui sopra viene sempre concessa a titolo precario e scadrà, di pieno diritto, qualora nello stabile venisse a cessare o cambiasse la lavorazione, per la quale venne concessa.

In caso di cambiamento della lavorazione insalubre, per poter conservare l'uso dello scarico, dovrà essere presentata nuova domanda, con le stesse modalità della precedente, senza che la concessione scaduta costituisca diritto per la nuova concessione.

La stessa concessione originaria potrà, inoltre essere revocate in qualunque momento, quando ragioni di pubblica igiene o

sanità o motivi di interesse pubblico lo impongano.

Gli scarichi di cui trattasi, in ogni caso, dovranno essere condotti alla fognatura mediante tubazione e manufatti completamente separati da tutti gli altri, passando, prima dell'allacciamento attraverso un pozzetto predisposto in maniera da permettere i controlli e i prelevamenti di campioni delle acque che il Comune credesse di effettuare.

Prima della immisione nella fognatura, le acque dovranno essere opportunamente depurate mediante idoneo processo fisico o chimico in modo da risultare del tutto innocue alle opere delle fognature ed al personale eventualmente addettovi, nonché ai terreni e corsi d'acqua dove la fognatura si scarica.

ART. 25 Gli scarichi provenienti da autorimesse, autoofficine e simili sono soggetti alle norme del precedente articolo.

Fanno eccezione le autorimesse private annesse alle civili abitazioni, che rientrano, pertanto, nelle norme generali.

ART. 26 Gli scarichi provenienti da magazzini e depositi di norma, rientrano nelle disposizioni di carattere generale.

Tuttavia i medesimi, con provvedimento adottato dal Sindaco su conforme parere del Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario Comunali, possono essere considerati come scarichi disciplinati dal precedente art. 24, quando raccolgono acque di lavaggio o scoli di locali dove si depositano merci particolarmente deperibili o sostanze chimiche pericolose o soggette a decomposizione, relative a lavorazioni insalubri.

ART. 27 Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli art. da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 Marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni, a norma dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

ART. 28 Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico del proprietario interessato, il quale è tenuto a rimborsare il Comune.

ART. 29 Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potessero derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all'esercizio delle fognature o delle canalizzazioni stradali di cui al presente regolamento, quando siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel regolamento stesso o dal cattivo funzionamento delle fosse di decantazione e depurazione o dei pozzi chiarificatori di proprietà dei privati, nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dei privati.

Qualora, per tali fatti, sia derivato danno al Comune o a terzi, l'obbligo del risarcimento del danno é sempre a carico del proprietario inadempiente o responsabile.

ART. 30 Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'art. 27; nei casi d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 Febbraio 1915 n. 148 con le modalità ivi stabilite.

ART. 31 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che hanno già in atto un allacciamento alla rete delle fognature o delle altre canalizzazioni comunali, devono presentare denuncia all'Ufficio Comunale, specificando le caratteristiche dell'allacciamento stesso ed ogni altro elemento utile per l'accertamento dei requisiti prescritti dal regolamento per i nuovi allacciamenti.

Qualora gli allacciamenti in parola non fossero conformi alle prescrizioni, sarà assegnato un congruo termine di tempo per la esecuzione dei relativi lavori di regolarizzazione.

In caso di inadempienza, indipendentemente, dalla applicazione delle sanzioni penali, si rende applicabile il disposto degli art. 12 ultimo comma, e 14 del presente regolamento.

ART. 32 In caso di mancata, insufficiente od imperfetta esecuzione degli impianti per lo scarico delle acque, accertata in sede di visita per l'abitabilità o l'agibilità dell'edificio da parte del Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario Comunali, non potrà essere rilasciata dal Sindaco la relativa autorizzazione.

ART. 33 I proprietari o gli occupanti degli stabili sono obbligati a consentire tutti i sopralluoghi e controlli che l'autorità comunale ritenesse di effettuare in relazione all'andamento del servizio.

Qualora tali visite venissero eseguite da parte dell'Ufficiale Sanitario o del Tecnico, su domanda o per fatto causato dal privato, questi sarà tenuto al pagamento dei diritti e compensi previsti dal successivo art.

Gli incaricati di tali verifiche di cui sopra saranno sempre muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco, a meno che non si tratti dell'Ufficiale Sanitario, del Tecnico e delle Guardie Comunali, per i quali sarà sufficiente il riconoscimento di tale loro funzione.

ART. 34 Per ogni sopralluogo o controllo tecnico o sanitario, eseguito ai sensi del secondo comma dell'art. precedente, sono dovuti i diritti e le indennità stabilite in ordine alle disposizioni vigenti per le prestazioni del Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario a richiesta o nell'interesse dei privati (art. 42 e 43 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 modificati dell'art. 7 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854.)

ART. 35 Il servizio oggetto del presente regolamento potrà, in qualunque momento, essere temporaneamente sospeso, in tutto o in parte, nella eventualità di inconvenienti nel funzionamento degli impianti, o per provvedere a lavori di manutenzione, ampliamento o modifiche degli stessi.

In tal caso, i proprietari interessati, dal momento indicato nel preavviso della sospensione, dovranno cessare ogni immissione, che potrà essere ripresa soltanto quando sia intervenuto espresso consenso da parte del Comune.

ART. 36 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle norme degli altri regolamenti Comunali, nonché alle disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27. Luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte, ed alle altre leggi generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili.